



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
BORGO TOSSIGNANO**

con plessi e sezioni staccate nei Comuni di Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice  
Via della Resistenza, 17 – 40021 Borgo Tossignano (BO) – C.M.: BOIC809005 – C.F.: 82003730379 Tel.  
0542/90196 – Fax: 0542/91028  
E-mail: [boic809005@istruzione.it](mailto:boic809005@istruzione.it) istituto@borgotossignanoic.it – PEC: [boic809005@pec.istruzione.it](mailto:boic809005@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.borgotossignanoic.edu.it](http://www.borgotossignanoic.edu.it)

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Vista l'assenza della collaboratrice scolastica in servizio presso la scuola secondaria di Casalfiumanese di questa istituzione scolastica **dal 05/11/2021 al 11/11/2021**;

Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

Viste le assenze di altre unità di personale collaboratore scolastico per lo stesso periodo;

Vista la complessità di questo Istituto Comprensivo che vede la distribuzione di 11 plessi su quattro comuni;

Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altre unità di collaboratore scolastico;

Considerato che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni;

Considerato che nel plesso di servizio della collaboratrice assente è presente n. 1 alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tale alunno e di garantirne la permanenza nel plesso;

Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire la collaboratrice scolastica assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro;

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dalla collaboratrice scolastica assente perché la loro continuità è indispensabile;

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione della collaboratrice assente;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

Vista la nota prot.10073 del 14.04.2016 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR ;

**DETERMINA**

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno 06/11/2021 e fino al 11/11/2021 per il profilo di collaboratore scolastico per n. 36 ore sett.li.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Marilisa Ficara**